



I.M.U. 2018

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;

Quali immobili non pagano l'IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "*beni merce*"), a condizione che non siano affittati;
- gli altri immobili previsti dall'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992

L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI È INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

COSTITUZIONE DELLA RISERVA PER LO STATO PER GLI IMMOBILI "D"

Per gli immobili del gruppo catastale "D" la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato, mentre è destinata al Comune la differenza fra l'imposta calcolata in base alla delibera comunale, e l'imposta versata allo Stato.

Il Comune di Galeata, con delibera n. 5 del 26/03/2018, pubblicata sul sito informatico del Portale del Dipartimento del Federalismo Fiscale, ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni:

A) Aliquota ridotta al 9,5 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

B) Aliquota ridotta al 7,6 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, **limitatamente ai primi 3 anni, a far data dal 01/01/2018, di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune** (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

C) Aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; - Detrazione abitazione principale: l'importo della detrazione per le abitazioni principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è di € 200,00

D) Aliquota di base al 9,6 per mille: per tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti; I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alle lettere A) e B), devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente il possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena della decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata, oltre sanzioni ed interessi. Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

SCADENZE

ACCONTO: entro il 18 giugno 2018 (perché il 16 giugno cade di sabato) deve essere versato il 50% dell'imposta dovuta;

SALDO: entro il 17 dicembre 2018 (perché il 16 dicembre cade di domenica) deve essere versato il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2018, con conguaglio sulla prima rata

Il contribuente ha la facoltà di provvedere, entro il 18 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

MOLTIPLICATORI 2018:

Per i fabbricati forniti di rendita catastale, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota IMU, si determina partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5% ed applicando poi i moltiplicatori riportati in tabella:

Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 - C/6 - C/7	Gruppo B e cat. C/3 - C/4 - C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D (escluso D/5)	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure apposito bollettino postale, utilizzando i seguenti codici:

VERSAMENTO IMU 2018		
COMUNE	CODICE COMUNE F24	
GALEATA	D867	
CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - su ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 (cat.A1,A/8,A/9)	3912	
IMU - per le AREE FABBRICABILI	3916	
IMU - per gli ALTRI FABBRICATI	3918	
IMU - per gli immobili del gruppo catastale D	3930	3925

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito web un software per la compilazione e la determinazione dell'importo da versare con stampa di modulo F24.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE I.M.U.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2017, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno 2018.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - Tel. 0543/975425 - fax 0543/975427- e-mail ravaioi.i@comune.galeata.fc.it. - pec: galeata@cert.provincia.fc.it e consultare il sito istituzionale: www.comune.galeata.fc.it.